

Comune di Cologno al Serio
(Provincia di Bergamo)



**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'ISTITUTO
DELL'ACCERTAMENTO
CON ADESIONE
AI TRIBUTI COMUNALI**

(D.Lgs 218/1997 e smi - art. 52 D.Lgs N. 446/1997 e smi - art. 50 L. 449/1997 e smi)

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. ____ del ____.12.2021

Allegato 1] a DCC

Il Segretario Generale
-Stefano Valli-

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
-Chiara Lalumera-

Atto firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21, secondo comma,
del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

INDICE

CAPO I - Accertamento con Adesione

art. 1	Introduzione dell'Istituto dell'accertamento con adesione – Oggetto del Regolamento	pag. 2
art. 2	Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione	pag. 2

CAPO II - Procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente

art. 3	Competenza	pag. 3
art. 4	Avvio del procedimento	pag. 3
art. 5	Procedimento di iniziativa dell'Ufficio	pag. 3
art. 6	Procedimento ad iniziativa del contribuente ed effetti dell'invito a comparire	pag. 3
art. 7	Atto di accertamento con adesione	pag. 4
art. 8	Perfezionamento della definizione - Rateazione del debito in adesione	pag. 4
art. 9	Effetti della definizione	pag. 5

CAPO III - Sanzioni a seguito di adesione ed omessa impugnazione

art. 10	Riduzione della sanzione	pag. 6
---------	--------------------------	--------

CAPO IV - Disposizioni finali

art. 11	Decorrenza e validità	pag. 7
---------	-----------------------	--------

CAPO I

Accertamento con adesione

Art. 1

Introduzione dell'Istituto dell'accertamento con adesione – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, nell'ambito della potestà regolamentare prevista in materia di entrate proprie dall'art. 52 del D.Lgs 446/1997, come espressamente a tal fine ampliata dall'art. 50 della L. 449/1997, introduce nell'ordinamento del Comune di Cologno al Serio l'applicazione dell'**ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE** normato dal D.Lgs 218/1997, sulla base dei criteri ivi statuiti.
2. L'istituto dell'accertamento con adesione si applica alle entrate tributarie comunali, quale strumento deflattivo del contenzioso, funzionale a perseguire la semplificazione e razionalizzazione del procedimento di accertamento, la riduzione degli adempimenti dei contribuenti, instaurando con i medesimi un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza, ed il potenziamento dell'attività di controllo sostanziale.

Art. 2

Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente agli atti di accertamenti dell'Ufficio comportanti la contestazione di nuova e/o maggiore materia tributaria imponibile, non estendendosi ai provvedimenti connessi all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo da parte dell'Ufficio; esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
3. In sede di contraddittorio, l'Ufficio deve tenere conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
4. Qualora inoltre l'Ufficio rilevi, dopo l'adozione dell'avviso di accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità, anche parziale, del provvedimento, ha il dovere di procedere all'annullamento, totale e/o parziale dello stesso, idoneamente motivato, nell'esercizio del potere di autotutela (art. 2 quater DL 564/1994 e DM 37/1997).

Art. 3**Competenza**

1. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione è il responsabile dell'“Ufficio dell'Amministrazione”, ovvero il Responsabile dell'Area gestionale dell'Ente preposta alla funzione di accertamento tributario (di seguito “Ufficio”), che ha emanato l'atto.

Art. 4**Avvio del procedimento**

2. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a] a cura dell'Ufficio che ha emanato l'atto di accertamento, prima della notifica dell'avviso di accertamento, secondo le modalità individuate nel successivo art. 5;
 - b] su istanza del contribuente, dopo l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, secondo le modalità individuate nel successivo art. 6.

Art. 5**Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio**

1. L'Ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente medesimo un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata, a mezzo PEC o mediante altra forma di notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento e di ogni ulteriore inerente elemento utile, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico inviati ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia impregiudicata la possibilità del contribuente di agire di propria iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nel provvedimento aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria dell'Ente.

Art. 6**Procedimento ad iniziativa del contribuente ed effetti dell'invito a comparire**

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 5, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito mail, PEC e telefonico.
2. L'accertamento con adesione può essere altresì definito con l'adesione su istanza anche di uno solo degli obbligati al rapporto tributario. La definizione richiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il

soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati, purché versanti nelle stesse condizioni impositive appurate nel procedimento di adesione e poste a fondamento della definizione.

3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. L'impugnazione dell'avviso con presentazione di ricorso alla Commissione tributaria di 1° grado, fatti salvi gli effetti applicativi di cui all'art. 17bis del D.Lgs 546/1992, determina ex lege la rinuncia all'istanza di definizione in adesione, con conseguente ripresa della decorrenza dei termini già sospesi, anche ai fini dell'eventuale iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli. In caso di presenza di coobbligati, la rinuncia vale per il solo soggetto ricorrente e non preclude agli altri coobbligati la possibilità di definizione in adesione.
5. Entro il termine, non vincolante, di 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, e comunque in tempo utile rispetto ai tempi di sospensiva di cui al comma 4, l'Ufficio, a mezzo PEC, raccomandata AR, altra forma di notifica od anche a mezzo mail, formula l'invito a comparire.
6. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta la rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
7. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
8. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'avvenuto motivato esito positivo del procedimento, così come dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e del motivato esito negativo dell'istanza, viene dato atto in sintetico verbale redatto a cura del responsabile del procedimento.

Art. 7

Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio emana, in duplice esemplare o in modalità informatica, l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio o suo delegato.
2. Nell'atto di accertamento con adesione devono essere espressamente indicate le motivazioni, nonché ogni elemento costitutivo di natura tecnico-giuridica ed inerenti valorizzazioni definite, poste a fondamento della definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 8

Perfezionamento della definizione - Rateazione del debito in adesione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla redazione e sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità ivi indicate.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto versamento. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Qualora il contribuente non effettui il versamento nel termine di cui al comma 1 l'accordo è da considerarsi inesistente, in quanto non perfezionato.
4. Per i tributi per i quali è prevista la riscossione tramite ruolo, l'Ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzioni ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

5. Il contribuente che ha aderito all'accertamento e che versi in situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà economica o finanziaria può richiedere, con apposita istanza idoneamente motivata, l'assolvimento rateale del dovuto.
6. Competente all'esame dell'istanza ed al perfezionamento del provvedimento di rateazione è il funzionario responsabile dell'Ufficio.
7. Il provvedimento di rateazione, per valori dovuti in adesione sino ad € 6.000,00 complessivi, potrà estendersi ad un massimo di ventiquattro rate mensili (concentrabili a richiesta in ratei bimestrali o trimestrali). Nel caso il dovuto sia superiore ad € 6.000,00 il numero massimo delle rate concedibili è elevato a trentasei rate mensili (o bimestrali-trimestrali equivalenti).
8. Ogni rata verrà gravata degli interessi di dilazione al saggio legale, maggiorato della misura percentuale prevista dell'art. 19, comma 5 del vigente Regolamento Generale delle entrate comunali, con applicazione in ragione dei giorni intercorrenti tra la prima scadenza di cui al comma 1 e la scadenza di ciascuna rata.
9. Qualora il valore oggetto di rateazione sia superiore ad € 10.000,00, il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria bancaria od assicurativa. L'importo garantito deve essere pari al debito rateizzato, comprensivo degli interessi di dilazione ed avente termine sei mesi dopo la scadenza dell'ultima rata. La fidejussione deve contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed attivabile a semplice richiesta del Comune, entro il termine di 15 giorni, anche in caso di contestazioni da parte del debitore garantito.
10. Il versamento della prima rata, al fine del perfezionamento dell'adesione, va effettuato nel termine perentorio di cui al comma 1.
11. Il mancato assolvimento della prima rata della rateazione concessa nel termine di cui al comma 1 comporterà le medesime conseguenze di cui al successivo comma 3.
12. Il mancato assolvimento alla scadenza anche di una sola delle rate seguenti, se non sanato entro i successivi trenta giorni, comporterà la decadenza automatica dal beneficio della rateazione; l'intero importo residuo non versato sarà in tal caso immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione, non potrà più essere oggetto di ulteriore rateazione e comporterà la preclusione futura dall'ottenimento di altre dilazioni di pagamento, di qualsiasi natura, da parte dell'Ente. In tal caso si procederà all'accertamento e/o alla riscossione coattiva di quanto dovuto, con applicazione delle sanzioni piene e degli ulteriori oneri dovuti secondo le modalità previste dalle norme vigenti.
13. Il provvedimento di rateazione non potrà comunque essere concesso nei confronti di debitore per il quale sussistano morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni concesse dall'Ente.

Art. 9

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità da parte dell'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso a tale data.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, il provvedimento originario perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 10 Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione con adesione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento già notificato dall'Ente, rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 1.
3. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della già menzionata riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di c.d. "ex liquidazione" del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia, nonché quelle che conseguono a violazioni di carattere formale o concernenti la mancata e/o incompleta risposta a richieste formulate dall'Ufficio, sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

CAPO IV
Disposizioni finali

Art. 11 Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore e produce i suoi effetti dal primo gennaio 2022, ai sensi dell'art. 53, comma 16 della L. 388/2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della L. 448/2001;
2. È abrogata ogni altra norma regolamentare incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.Lgs. 19.06.1997, n. 218 e smi.